



Questioni istituzionali

Giugno 2013

Le relazioni tra la Svizzera e l'Unione europea sono particolarmente strette e poggiano su una serie di circa 120 accordi bilaterali di cui circa 20 sono considerati centrali. Nell'ambito delle questioni istituzionali, Svizzera e UE analizzano possibili meccanismi atti a garantire un'applicazione ancor più efficace degli accordi che regolano l'accesso al mercato. Tali questioni sono definite «istituzionali» in quanto concernono compiti, funzioni e competenze delle istituzioni sia dell'UE sia della Svizzera. Esse vertono sui meccanismi fondamentali della cooperazione nei rispettivi accordi e puntano a definire le competenze di ogni istituzione in un determinato contesto e le procedure da seguire.

Stato del dossier

- discussioni esplorative

Il Consiglio federale ha più volte ribadito, anche nel suo rapporto del 17 settembre 2010 sulla valutazione della politica europea svizzera, che il consolidamento e il rinnovo della via bilaterale rappresenta non solo un punto centrale della politica estera del Paese ma, attualmente, anche lo strumento più adatto per salvaguardarne gli interessi in Europa e nei confronti dell'UE, di gran lunga il partner economico e commerciale più importante della Svizzera. Oggi il 60 per cento di tutte le esportazioni svizzere sono destinate all'UE, mentre circa l'80 per cento di tutte le importazioni proviene da questa stessa area.

La Svizzera ha scelto la via bilaterale dopo il rifiuto di entrare nello Spazio economico europeo (SEE) sancito dalla votazione popolare del 6 dicembre 1992. Nel frattempo, la Svizzera e l'UE hanno siglato circa 20 accordi principali e più di altri 100, che garantiscono da un lato alle ditte svizzere l'accesso a determinati settori del mercato interno dell'UE e dall'altro disciplinano la collaborazione tra Svizzera e UE in svariati settori.

Gli attuali accordi vengono amministrati nell'ambito di cosiddetti comitati misti (vedi finestra).

Nelle conclusioni sulle relazioni tra UE e Paesi dell'EFTA nel 2010¹, il Consiglio dell'UE ha qualificato i rapporti tra Svizzera e UE di buoni e intensi, precisando tuttavia che l'attuale sistema degli accordi bilaterali mostra i suoi limiti e ha sottolineato in particolare la necessità di trovare nuove soluzioni per gli aspetti istituzionali della collaborazione.

Nell'ambito dell'accesso al mercato è anche nell'interesse della Svizzera trovare meccanismi che consentano un rapido adeguamento all'acquis dell'UE, impedendo che nuovi ostacoli impediscano agli operatori economici svizzeri di accedere al mercato interno dell'UE.

Le questioni istituzionali interessano i quattro seguenti settori:

- *adeguamento del diritto*: quali procedure possono regolare il recepimento del nuovo diritto? In poche

Comitati misti (CM)

- Quasi tutti gli accordi principali vengono amministrati da specifici comitati misti (CM) che ne controllano e ne garantiscono il buon funzionamento. Se necessario e nell'interesse di entrambe le parti, gli accordi bilaterali vengono adeguati.
- Gli attuali circa 20 comitati misti sono costituiti da rappresentanti della Svizzera e dell'Unione europea e si incontrano in linea di principio una volta all'anno per trattare in primo luogo aspetti legati all'applicazione degli accordi ed eliminare, laddove possibile, eventuali divergenze.
- I CM fungono inoltre da piattaforme informative, consultive e decisionali nell'ambito degli adeguamenti degli accordi. La maggior parte delle volte, simili adeguamenti derivano dalla necessità di mantenere l'equivalenza legislativa a fronte di un nuovo contesto giuridico creatosi in una delle parti. Per lo più si tratta di adeguamenti tecnici che, richiedendo unicamente la modifica degli allegati (p. es. liste delle leggi, delle autorità e dei prodotti), possono essere eseguiti direttamente dai CM.
- I CM adottano le decisioni per consenso e unicamente qualora gli accordi abbiano delegato loro il potere decisionale (p. es. modifiche di determinati allegati, modifiche di natura tecnica ecc.). Le modifiche degli accordi devono essere autorizzate nell'ambito delle procedure interne delle parti, che in Svizzera sono il Parlamento e, nel caso del referendum, i cittadini.

¹ www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/DE/foraff/118466.pdf

parole, in che modo gli accordi vengono modificati alla luce di nuove norme legali?

- *sorveglianza dell'applicazione*: come garantire la corretta attuazione degli accordi bilaterali?
- *Interpretazione*: come garantire l'omogeneità d'interpretazione degli accordi bilaterali?
- *composizione delle controversie*: quali sono le procedure per la composizione delle controversie tra l'UE e la Svizzera e quale istanza o autorità deve decidere in caso di divergenze tra la Svizzera e l'UE?

Nell'ambito dell'approccio coordinato e unitario, che il Consiglio federale ha deciso di seguire per lo sviluppo della via bilaterale il 26 gennaio 2011, il Consiglio federale ha ritenuto nel febbraio 2012 che le questioni istituzionali devono dapprima essere affrontate nel quadro dei negoziati su un dossier concreto in materia di accesso al mercato (energia). Il 20 marzo 2012 la presidente della Confederazione e il presidente della Commissione europea hanno concordato che le questioni istituzionali devono essere oggetto di un approccio coordinato e unitario.

Il 15 giugno 2012 il Consiglio federale ha varato una serie di principi che devono servire da base per i futuri negoziati con l'UE in campo istituzionale.

- *Omogeneità*: è necessario garantire la massima omogeneità d'interpretazione e applicazione delle norme di legge comuni contenute negli accordi bilaterali.
- *Recepimento dinamico del diritto*: il diritto deve essere recepito in modo dinamico, ma non automatico. L'adeguamento al nuovo diritto deve avvenire nel rispetto dell'ordinamento costituzionale svizzero e contemplare pertanto sempre anche la possibilità del referendum. Per modifiche di natura tecnica è ipotizzabile una procedura semplificata. In caso di novità legislative nell'ambito dell'accordo, la Svizzera deve poter partecipare al processo decisionale (decision shaping).
- *Autorità di controllo nazionale*: ispirandosi alle competenze della Commissione europea, la Svizzera propone d'istituire un'autorità di controllo nazionale indipendente, incaricata di sorvegliare l'attuazione degli accordi bilaterali in Svizzera.
- *Azioni legali in caso di violazione degli accordi*: in caso di violazione degli accordi, l'autorità svizzera

di controllo potrebbe avviare un procedimento giudiziario. Un dialogo istituzionalizzato tra le massime istanze giudiziarie della Svizzera e dell'UE sarebbe istituito per garantire l'omogeneità della giurisprudenza.

- *Misure di compensazione*: le divergenze tra le parti vanno discusse innanzitutto in seno al comitato misto. Se il comitato misto non raggiunge un accordo entro un certo termine, la parte svantaggiata può adottare misure di compensazione adeguate e proporzionate. Un tribunale arbitrale può controllare l'entità, la durata e la proporzionalità delle misure di compensazione.

Il 20 dicembre 2012 il Consiglio dell'UE ha adottato le sue nuove conclusioni² sulle relazioni dell'UE con i Paesi dell'EFTA e invitato la Commissione a proseguire i suoi colloqui esplorativi sulle questioni istituzionali con la Svizzera, valutando pure la possibilità di una negoziazione. Il 21 dicembre 2012 il Presidente della Commissione Barroso ha scritto pure in questo senso alla Presidente della Confederazione³.

Nell'ambito delle discussioni tra la Svizzera e l'UE sono state identificate tre piste. Queste tre opzioni sono state descritte in un documento comune sul quale il Consiglio federale si è basato per decidere, il 26 giugno 2013, sulle prossime tappe, incaricando il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di formulare una bozza per un mandato di negoziazione.

Interesse

Il rinnovo della via bilaterale, che passa anche da una soluzione degli aspetti non chiariti a proposito delle questioni istituzionali, è nell'interesse comune della Svizzera e dell'UE. Problemi di attuazione o ritardi nell'adeguamento a nuove norme legali possono creare ulteriori ostacoli all'accesso al mercato, discriminazioni degli operatori o incertezza circa il diritto vigente.

Maggiori informazioni

Direzione degli affari europei DAE
Tel. +41 31 322 22 22, europa@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/europa

² http://eeas.europa.eu/norway/docs/2012_final_conclusions_en.pdf

³ www.europa.admin.ch/themen/00499/00503/01777/index.html?lang=de&download=NHZLpZeg7t,Inp6i0NTU042I2Z6In1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDd3t2gmy162epYbg2c_JjKbNokSn6A